

IVA

Isa: benefici premiali Iva preclusi per il 2019

di Sandro Cerato

Per i **contribuenti soggetti ai nuovi Isa dal 2018** con **livello di affidabilità fiscale pari a 8** i benefici premiali previsti ai fini **Iva non sono fruibili per le richieste di compensazione e/o rimborso** del credito Iva presentate nel **2019**.

Lo conferma la [circolare 17/E/2019](#), in continuità con quanto previsto nel precedente [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10.05.2019](#) con cui l'Agenzia delle entrate ha individuato i differenti livelli di affidabilità fiscale ai quali corrispondono i diversi benefici premiali.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un **livello di affidabilità almeno pari a 8** consente di ottenere **due benefici**:

- **compensazione orizzontale "libera"** (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017](#));
- **rimborso del credito Iva annuale o trimestrale "libero"** (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017](#)).

Già nel citato provvedimento dell'Agenzia del 10.05.2019 sono state fornite importanti precisazioni in merito alla **"tempistica"** con cui fruire dei descritti **vantaggi premiali Iva**, tenendo conto che la **dichiarazione Iva dell'anno 2018** è già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso **30 aprile 2019**.

Pertanto, i contribuenti che nel **periodo d'imposta 2018 (modello Redditi 2019)** raggiungeranno un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) potranno fruire dei **benefici Iva solamente a partire dal 2020**.

Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali **non è quello riferito all'anno 2018** (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell'**anno 2019** (risultante dal **modello Iva 2020**) o quello dei **primi tre trimestri del 2020**.

Più precisamente, la [circolare 17/E/2019](#) chiarisce che le compensazioni (ed i rimborsi) che possono fruire del beneficio sono riferite alle **istanze presentate nel corso del 2020**.

È pertanto confermato, laddove ve ne fosse stata la necessità, che **nessun beneficio è fruibile**

in relazione alle istanze di compensazione e rimborso presentate fino al **31 dicembre 2019** (ci si riferisce nello specifico al **modello TR** da presentarsi per il terzo trimestre 2019).

La soluzione individuata nel provvedimento, e confermata dalla [circolare 17/E/2019](#), se da un lato è inevitabile, in quanto il **credito Iva del 2018 è già stato "gestito"** (in termini di compensazione o di rimborso), dall'altro crea alcune "distonie" poiché potrebbe accadere che un **soggetto "affidabile" per il 2018** (con punteggio almeno pari a 8), ma non per il 2019 (con punteggio raggiunto inferiore a 8), **proceda alla compensazione (o al rimborso) libera del credito Iva maturato** (fino ad euro 50.000) **proprio per l'anno in cui il punteggio raggiunto è inferiore al minimo previsto**.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli **importi** per i quali è possibile fruire di benefici, poiché sebbene le soglie individuate sono dello stesso importo (**50.000 per compensazione e rimborso**), è del tutto evidente che **i vantaggi sono più appetibili in relazione alle richieste di compensazione**.

Per queste ultime, infatti, si passa **da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000** entro il quale la compensazione non richiede l'apposizione del **visto di conformità**, mentre per quanto riguarda i **rimborsi dei crediti Iva** la disciplina ordinaria già prevede una **soglia massima di rimborso "libero" pari ad euro 30.000**, con conseguente **minor vantaggio** collegato all'affidabilità fiscale.

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, sarà poi il singolo contribuente a scegliere di **gestire** al meglio i **benefici Iva ottenuti**.

Seminario di specializzazione
**CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA
E NOVITÀ DELL'ESTATE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)